

Legge 27 dicembre 2006, n. 296

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006 - Supplemento ordinario n. 244

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007)**

Art. 1

829. All' **articolo 4** della legge 14 agosto 1991, n. 281, il **comma 1** è sostituito dal seguente: "1. I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono prioritariamente ad attuare piani di controllo delle nascite in Gruenti attraverso la sterilizzazione. A tali piani è destinata una quota non inferiore al 60 per cento delle risorse di cui all'articolo 3, comma 6. I comuni provvedono, altresì, al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani, nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi delle risorse di cui all'articolo 3, comma 6".